

# GAZZETTA UFFICIALE

## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Mercoledì, 16 novembre 1927 - ANNO VI

Numero 265

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. - Ancona: G. Fogola. - Aosta: Compagnia Ital. pel Turismo. - Aquila: F. Agnelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. - Bolzano: L. Rinfreschi. - Brescia: E. Castoldi. - Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Baini. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: C. Nani e C. - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. - Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. - Foggia: G. Piloni. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. - Gorizia: G. Paternolli. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. - Lecce: Libreria Fratelli Spacciatto. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena: G. T. Vincenzi e nipoti. - Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. - Novara: R. Guaglio. - Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiacadori. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: Rodopa Gennari. - Pescara: A. Verrocchio. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ragusa: Biazio-Occhipinti. - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommassetti. - Roma: A. Vallardi; Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. Zucchi. - Spezia: A. Zaccanti. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I. - Udine: P. Miani e C. - Varese: Mai e Malnati. - Vercelli: B. Cornala. - Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza: G. Galia. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. e F. Cicero. - All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

### ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 22 ottobre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1927, n. 254, a pagina n. 4267, prima colonna, là dove dice: «Tariffe per carico merci con elevatori elettrici nel porto della Spezia», deve leggersi: «Tariffe per carico e scarico merci con elevatori, ecc.». - Al terz'ultimo periodo della stessa pagina e colonna, là dove è detto: «lo scarico da piroscafi aventi merci o passarelle aumenta, ecc.», deve leggersi: «lo scarico da piroscafi con merci in stive aventi passarelle o mezzi corridoi aumenta, ecc.».

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

2362. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2048.  
 Riunione dei comuni di Orciano Pisano e Santa Luce in un unico Comune denominato «Santa Luce-Orciano». Pag. 4454
2363. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2047.  
 Semplificazione nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Pag. 4454
2364. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2049.  
 Esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383. Pag. 4455

2365. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2050.  
 Autorizzazione al comune di Castrogiovanni a cambiare la propria denominazione in quella di «Enna». Pag. 4455
2366. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2051.  
 Riunione dei comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino in un unico Comune denominato «Gromo». Pag. 4456
2367. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2052.  
 Riunione dei comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra in un unico Comune denominato «Cenate». Pag. 4456
2368. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2055.  
 Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Pag. 4456

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.  
 Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila. Pag. 4458

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 4464

### BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi generali a cattedre di Regr. istituti medi di istruzione ed esami di abilitazione all'insegnamento medio. Pag. 4464

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2362.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2048.

**Riunione dei comuni di Orciano Pisano e Santa Luce in un unico Comune denominato « Santa Luce-Orciano ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Orciano Pisano e Santa Luce, in provincia di Pisa, sono riuniti in unico Comune denominato « Santa Luce-Orciano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 66. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 2363.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2047.

**Semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, in tema di delegazioni a garanzia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, concernente l'impiego di fondi, appartenenti agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, in mutui agli enti locali, a condizioni speciali e con gestione separata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di semplificare il procedimento relativo al rilascio di detti documenti di garanzia, e l'urgenza assoluta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la garanzia da prestarsi in dipendenza di mutui della Cassa depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, amministrati l'una e gli altri dalla Cassa stessa, gli enti mutuatari rilasceranno, in luogo di tante delegazioni quante corrispondono alle annualità di ammortamento, un unico atto di delega contenente l'indicazione del numero di annualità, dell'ammontare di ognuna e di quello della corrispondente rata bimestrale, nonchè della scadenza.

Art. 2.

L'atto di delega di cui all'art. 1 è soggetto alla tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato dall'art. 23 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, nella misura corrispondente al cumulo di quelle applicabili sull'ammontare delle singole annualità di ammortamento.

Art. 3.

L'atto di delega di cui all'art. 1 non è soggetto ad accettazione da parte degli agenti della riscossione del cespite delegato.

L'ente mutuatario è obbligato a notificare l'atto di delega al momento del rilascio all'agente della riscossione del cespite delegato ed ai successivi agenti all'inizio delle relative gestioni.

L'omissione della notificazione non esonera l'agente della riscossione del cespite delegato dagli obblighi dei versamenti alle prescritte scadenze, nè dalle comminatorie legali o contrattuali, qualora la delega risulti annotata sul ruolo di riscossione del cespite delegato.

L'ente mutuatario che non adempie alla notificazione dell'atto di delega è obbligato, nel caso che per una ragione qualsiasi manchi l'annotazione della delega sul ruolo di riscossione del relativo cespite, ai versamenti delle rate delle annualità di ammortamento, in conformità dell'atto di delega, con la comminatoria per l'inadempienza, della multa di mora nella misura applicabile all'agente della riscossione.

Di tale multa l'ente mutuatario avrà diritto di rivalsa a carico del responsabile della mancata notificazione.

L'accertamento di detta responsabilità è deferito al prefetto che la dichiara con provvedimento definitivo.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e non ancora concessi, ed ai mutui già concessi e non ancora posti in ammortamento, ad eccezione di quelli per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano state sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse.

Art. 5.

Per i prestiti già in ammortamento alla data di pubblicazione del presente decreto e per quelli per i quali alla data suddetta, non essendo ancora iniziato l'ammortamento, siano sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse.

se, anche se queste richiedano adempimenti per la loro regolarizzazione, non occorre accettazione delle delegazioni stesse da parte degli agenti della riscossione, nè restituzione agli enti stessi delle delegazioni estinte, le quali verranno invece distrutte a cura dell'Amministrazione mutante.

Per i prestiti contemplati nel presente articolo gli enti mutuatari sono obbligati a notificare agli agenti della riscossione dei cespiti vincolati a garanzia, le annualità per le quali sono state rilasciate le delegazioni. A tali prestiti si applica pure il disposto dal terzo e quarto capoverso del precedente art. 3.

#### Art. 6.

Gli agenti della riscossione restano discaricati, agli effetti del rendiconto del cespite delegato e pagato, con le ricevute di versamento loro rilasciate dai competenti uffici.

#### Art. 7.

Tranne quanto è disposto dal presente decreto, null'altro è mutato in tema di garanzia di mutui.

#### Art. 8.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2364.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2049.

Esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Ritornata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ai segretari, impiegati, agenti e salariati comunali, che siano stati dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, è applicabile, per il periodo di un biennio dalla data della dispensa, il disposto dell'art. 95, comma 1°, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, relativo alla esenzione dai limiti di età per partecipare ai concorsi o essere comunque assunti in servizio presso Amministrazioni comunali.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2365.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2050.

Autorizzazione al comune di Castrogiovanni a cambiare la propria denominazione in quella di « Enna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la deliberazione in data 27 settembre 1927, con cui il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Castrogiovanni chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione del comune stesso in quella di « Enna »;

Veduto il parere favorevole del commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione della provincia di Castrogiovanni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castrogiovanni è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Enna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2366.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2051.

**Riunione dei comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino in un unico Comune denominato « Gromo ».**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

I comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Gromo ».

**Art. 2.**

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

**VITTORIO EMANUELE.**

**MUSSOLINI.**

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2367.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2052.

**Riunione dei comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra in un unico Comune denominato « Cenate ».**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

I comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Cenate », con capoluogo a Cenate di Sotto.

**Art. 2.**

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

**VITTORIO EMANUELE.**

**MUSSOLINI.**

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2368.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2055.

**Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

E' obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per le persone di ambo i sessi, che sono assicurate contro la invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di mare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto Regio decreto.

**Art. 2.**

Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare

agli aventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

#### Art. 3.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale	
	a carico dell'assicurato	a carico del datore di lavoro
1° fino a L. 8	0,50	0,50
2° oltre L. 8	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

#### Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della Provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

#### Art. 5.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

- classe 1° di contributi — indennità giornaliera L. 4
- classe 2° di contributi — indennità giornaliera L. 6.

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

#### Art. 6.

Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vec-

chiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quiescenza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

#### Art. 7.

Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

- a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;
- b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;
- c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

#### Art. 8.

La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera a) dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

#### Art. 9.

La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati.

#### Art. 10.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principi di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

- a) sulle questioni generali di natura sanitaria;
- b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;
- c) sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

Art. 11.

Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue:

- a) il presidente della Cassa nazionale;
- b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;
- d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;
- e) un rappresentante della Croce rossa italiana;
- f) il legale rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;
- g) il direttore generale della Cassa nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vicepresidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 12.

Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal citato titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relative alla vigilanza ed alle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI  
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 73. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Aquila, approvato con R. decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno stesso anno, registro 207, foglio 262;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Aquila compilato dal locale ufficio del Genio civile e contenente modifiche a corsi d'acqua già iscritti nell'elenco principale suddetto e corsi d'acqua non compresi nell'elenco medesimo;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Aquila;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunci legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunci legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche la Deputazione provinciale di Aquila;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: GIUBIATI.

## SCHEMA DI ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Publicato ai sensi de l'art. 3, comma 1° del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161,  
e dell'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

1 N. d'ordine	2 DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	3 Foce o sbocco	4 Comuni toccati od attraversati	5 Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
	<i>Influenti di sinistra del Liri.</i>			
117	Emissario Claudio — Inf. n. 100.	Liri	Avezzano e Capistrello	Dallo sbocco al punto ove entra in galleria. (E' l'emissario del già lago di Fucino)
	<i>Bacino del già Lago di Fucino.</i>			
117-1	Collettore propriamente detto — Inf. n. 117.	Emissario Claudio	Avezzano, Pescina e Celano	Tutto il suo corso
117-2	Collettore laterale destro — Inf. n. 117.	Collettore	Avezzano, Celano	Id.
117-3	Fosso di strada n. 17, 1° tronco — Inf. n. 117-1.	Collettore	Cerchio, Pescina	Id.
117-4	Fosso di strada n. 19 — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Aielli Cerchio	Id.
117-5	Fosso di strada n. 20 — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Aielli, Cerchio	Id.
117-6	Fosso di strada n. 21 — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Celano, Pescina	Id.
117-7	Fosso di strada n. 22 — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Celano, Pescina	Id.
117-8	Piccola Cinta - Canale interno — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Celano, Aielli, Cerchio	Id.
117-9	Piccola Cinta propriamente detta, 1° tronco — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Celano, Aielli, Cerchio	Id.
117-10	Fosso n. 15 — Inf. n. 117-8.	Piccola Cinta Canale interno	Aielli	Id.
117-11	Fosso n. 15 laterale destro — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta propriamente detta	Aielli	Id.
117-12	Grande Cinta, 1° tronco — Inf. n. 117-10.	Fosso n. 15	Celano, Aielli Massa d'Albe, Cerchio	Id.
117-13	Fosso n. 16 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Aielli	Id.
117-14	Fosso n. 17 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Aielli	Id.
117-15	Fosso n. 18 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Cerchio	Id.
117-16	Fosso n. 24 — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
117-17	Fosso n. 7 laterale destro — Inf. n. 117-2.	Collettore destro	Avezzano	Id.
117-18	Fosso n. 7 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Massa d'Albe	Id.
117-19	Fosso n. 7 sotto Cinta — Inf. n. 117-2.	Collettore destro	Massa d'Albe, Avezzano	Id.
117-20	Fosso n. 6 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale destro sotto Cinta	Massa d'Albe	Id.
117-21	Fosso n. 5 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale destro sotto Cinta	Avezzano	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
117-22	Fosso n. 4 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale de- stro sotto Cinta	Avezzano	Tutto il suo corso
118	Fosso di S. Callisto o S. Salvatore — Inf. nume- ro 117-21.	Fosso n. 4	Avezzano	Id.
118-1	Rio della Mola o Moscino — Inf. n. 117-21.	Fosso n. 4	Avezzano	Id.
119	Vallone di Peschio Cer- varo o Rio di S. Pelino — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Massa d'Albe	Dallo sbocco fino a Ca- stelnuovo
119-1	Fosso n. 3 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale de- stro sotto Cinta	Avezzano	Tutto il suo corso
119-2	Fosso n. 2 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale de- stro sotto Cinta	Avezzano	Id.
119-3	Fosso n. 1 — Inf. n. 117-17.	Fosso n. 7 laterale de- stro sotto Cinta	Avezzano	Id.
119-4	Fosso n. 8 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Massa d'Albe	Id.
119-5	Fosso n. 8 sotto Cinta — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Massa d'Albe, Avezzano	Id.
119-6	Fosso n. 10 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Celano	Id.
119-7	Fosso n. 10 sotto Cinta — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Celano	Id.
119-8	Fosso n. 9 sopra Cinta e sotto Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 10	Celano	Id.
121	Rio di Santa Jona — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 9	Celano, Ovindoli	Dallo sbocco alla locali- tà il Fossato
122-1	Fosso n. 11 — Inf. nume- ro 117-12.	Grande Cinta	Celano	Tutto il suo corso
122-2	Fosso n. 12 sopra Cinta — Inf. n. 117-2.	Grande Cinta	Celano	Id.
122-3	Fosso n. 12 sotto Cinta — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Celano	Id.
123	Fosso di S. Potito — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 12	Celano, Ovindoli	Dallo sbocco fin sotto Ovindoli. (Presso le Quadronelle si divide in due rami per quali sbocca nella Grande Cinta)
123-1	Fosso n. 13 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Celano	Tutto il suo corso
123-2	Fosso n. 13 sotto Cinta — Inf. n. 117-2.	Collettore laterale destro	Celano	Id.
123-3	Fosso n. 14 — Inf. n. 117-3.	Piccola Cinta, Canale e- sterno	Celano	Id.
123-4	Fosso n. 16 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Aielli	Id.
124	Rio La Foce — Inf. nu- mero 117-12.	Grande Cinta per il Fos- so n. 15	Celano, Ovindoli, Aielli	Dallo sbocco fino al la- ghetto da cui ha ori- gine

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
124-1	Fosso n. 17 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Aielli	Tutto il suo corso
125	Rio di Aielli — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 17	Aielli, Cerchio	Id.
126	Rio o Fiume di Cerchio — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Cerchio	Dallo sbocco fino a Cerchio
128-1	Fosso n. 18 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Cerchio	Tutto il suo corso
128-2	Fosso n. 19 — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta	Cerchio	Id.
128-3	Fosso n. 20 — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta	Cerchio	Id.
129	Fosso Jone — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 20	Cerchio, Collarmele	Dallo sbocco fino alla confluenza dei fossi Cituro n. 130 e Pozzo n. 131 dell'elenco principale
131-1	Fosso n. 21 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Aielli, Cerchio	Tutto il suo corso
131-2	Fosso n. 21 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Cerchio	Id.
131-3	Fosso n. 21 prolungamento — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Cerchio	Id.
131-4	Fosso n. 22 — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
131-5	Fosso n. 22 prolungamento — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Cerchio, Pescina	Id.
132	Fiume Giovenco — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per i Fossi 21 e 22	Pescina, Ortona dei Marsi, Bisegna, Gioia dei Marsi	Dallo sbocco fino alla confluenza del Vallone di Pecora Morta
135-1	Fosso n. 23 — Inf. n. 117-3.	Piccola Cinta	Pescina	Tutto il suo corso
135-2	Fosso n. 23 prolungamento — Inf. n. 117-3	Fosso di strada n. 17	Pescina	Id.
135-3	Fosso n. 24 — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
135-4	Fosso n. 25 — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
135-5	Fosso n. 25 prolungamento — Inf. n. 117-3.	Fosso di strada n. 17	Pescina	Id.
135-6	Fosso n. 27 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Pescina	Id.
135-7	Fosso n. 27 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
135-8	Fosso n. 27 prolungamento — Inf. n. 117.	Fosso di strada n. 17	Pescina	Id.
135-9	Fosso n. 26 — Inf. n. 135-7.	Fosso n. 27	Pescina	Id.
136	Fosso sorgenti della Restina — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 26	Pescina	Id.
136-1	Fiume Forma di Civita — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta per i Fossi 24 e 27	Pescina	Id.
136-2	Fosso n. 28 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Pescina	Id.
136-3	Fosso n. 29 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
136-4	Fosso n. 30 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Tutto il suo corso
136-5	Fosso n. 31 — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.
136-6	Fosso n. 32 sopra Cinta — Inf. n. 136-4.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.
136-7	Fosso n. 32 sotto Cinta — Inf. n. 136-4.	Fosso 30	Ortucchio	Id.
136-8	Fosso n. 33 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.
136-9	Fosso n. 33 sotto Cinta — Inf. n. 136-3.	Fosso 29	Ortucchio	Id.
136-10	Fosso n. 33 prolungamento — Inf. n. 136-2.	Fosso 28	Ortucchio, Pescina	Id.
136-11	Fosso n. 30 sotto Cinta — Inf. n. 136-8.	Fosso 33	Ortucchio	Id.
136-12	Fosso n. 34 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.
136-13	Fosso n. 34 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Ortucchio	Id.
136-14	Fosso n. 29 sotto Cinta — Inf. n. 136-12.	Fosso 34	Ortucchio	Id.
136-15	Fosso n. 28 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Pescina	Id.
136-16	Fosso n. 35 sopra Cinta — Inf. n. 117-12.	Grande Cinta	Ortucchio	Id.
136-17	Fosso n. 35 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Ortucchio	Id.
136-18	Fosso n. 36 — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Ortucchio	Id.
136-19	Fosso n. 37 sopra Cinta	Grande Cinta	Trasacco	Id.
136-20	Fosso n. 37 sotto Cinta — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Trasacco	Id.
137	Vallone di S. Lucia e Rio di Lecce — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta per Fosso n. 32	Ortucchio, Lecce, Gioia dei Marsi	Dallo sbocco a Km. 1,500 a monte di S. Lucia
139-1	Fosso n. 38 — Inf. n. 117-8.	Piccola Cinta, Canale interno	Trasacco	Tutto il suo corso
139-2	Fosso n. 38 laterale destro — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Trasacco	Id.
139-3	Fosso n. 38 laterale sinistro — Inf. n. 117-9.	Piccola Cinta	Trasacco	Id.
139-4	Grande Cinta, 2° tronco — Inf. nn. 139-2 - 139-3.	Fosso 38	Trasacco, Ortucchio, Luco dei Marsi, Pescina	Id.
139-5	Collettore laterale sinistro e prolungamento — Inf. n. 117-1.	Collettore	Trasacco, Pescina	Id.
139-6	Fosso di strada n. 17, 2° tronco — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Pescina	Id.
139-7	Piccola Cinta, Canale interno, 2° tronco — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
139-8	Piccola Cinta propriamente detta, 2° tronco — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco, Ortuocchio, Pescina	Tutto il suo corso
139-9	Fosso n. 39 sopra Cinta — Inf. n. 139-10.	Fosso 39 sotto Cinta	Trasacco	Id.
139-10	Fosso n. 39 sotto Cinta — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.
139-11	Fosso n. 40 — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.
139-12	Fosso n. 41 — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.
139-13	Fosso n. 42 — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.
139-14	Fosso n. 43 — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-15	Fosso n. 44 — Inf. numero 117-12.	Grande Cinta	Luco dei Marsi	Id.
139-16	Fosso n. 15 — Inf. n. 139-5.	Collettore sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-17	Fosso n. 45 laterale destro — Inf. n. 139-5.	Collettore sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-18	Fosso n. 45 laterale destro — Inf. n. 139-5.	Collettore laterale sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-19	Fosso n. 46 — Inf. numero 139-18.	Fosso 45 laterale sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-20	Fosso n. 47 — Inf. numero 139-18.	Fosso 45 laterale sinistro	Luco dei Marsi	Id.
139-21	Fosso n. 48 — Inf. numero 139-18.	Fosso 45 laterale sinistro	Luco dei Marsi	Tutto il suo corso
139-22	Fosso n. 49 — Inf. numero 139-18.	Fosso 45 laterale sinistro	Luco dei Marsi	Id.
142	Fossato Rosa, Valle Cafasse e Torrente Carnello — Inf. nn. 139-14-139-15.	Grande Cinta per i Fossi 43 e 44	Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga	Dallo sbocco alla confluenza col Vallone Spirito
143	Vallone Cervaro — Inf. n. 142.	Cafasse	Villavallelonga	Dallo sbocco nel fosso Ceretta a Km. 2 verso monte
144	Fosso La Ceretta — Inf. n. 143.	Cervaro	Villavallelonga	Dallo sbocco a Km. 1,500 a monte della confluenza col Vallone di Pasqualotto
145	Fosso Paretella — Inf. n. 142.	Rosa	Collelongo	Dallo sbocco a Km. 2,500 verso monte
146	Fosso dei Cerri — Inf. n. 145.	Paretella	Villavallelonga e Collelongo	Dallo sbocco a Km. 2,500 verso monte
147	Vallone Casale e Fossato Rio — Inf. n. 145.	Id.	Collelongo	Dallo sbocco a Km. 4 verso monte
151	Fosso dei Frati.	Spaglia	Luco dei Marsi	Dal punto ov'è Spaglia per Km. 2 verso monte
	<i>Influenti di destra del Sangro.</i>			
166	Fiume Zittola e Acqua di Tassetta — Inf. numero 164.	Sangro	Castel di Sangro, Alfedena	Dallo sbocco al primo confine di provincia e dall'altro confine per Km. 1 verso monte. (Le origini dello Zittola sono sotto la quota 1235 trigonom. dei Colli Campanaro a circa 2 Km. dal 2° confine)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
204	<i>Influenti di destra del Sagittario.</i> Vallone della Fonte e dell'Inferno o Valletta	Sagittario	Roccacasale e Sulmona	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami Fonte e Inferno
220-1	Sorgenti Cauto	Sagittario	Anversa	Dallo sbocco alle sorgenti.
232-1	<i>Influenti di sinistra del Sagittario.</i> Torrente Rio.	Sagittario	Pratola Peligna	Dallo sbocco a Km. 4 verso monte
261	<i>Influenti di destra dello Aterno.</i> Torrente Coria — Inf. n. 200.	Aterno	Montereale	Dallo sbocco alla sorgente
263-1	Sorgenti di Molina — Inf. n. 200.	Aterno	Molina Aterno	Dallo sbocco alle sorgenti.
264	<i>Influenti di sinistra dell'Aterno.</i> Fiume Mozzano detto anche Riano e Valle del Cafassi — Inf. n. 200.	Aterno	Capitignano, Montereale	Dallo sbocco al Casale Sette situato a S. V. di Colle Spitillo

Il Ministro: GIURIATI.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

## Media dei cambi e delle rendite

del 15 novembre 1927 - Anno VI

Francia . . . . .	72.35	Belgrado . . . . .	32.50
Svizzera . . . . .	355.05	Budapest (Pengo) . . . . .	3.22
Londra . . . . .	89.728	Albania (Franco oro) . . . . .	358 —
Olanda . . . . .	7.44	Norvegia . . . . .	4.86
Spagna . . . . .	312.51	Russia (Cervonetz) . . . . .	95.50
Belgio . . . . .	2.57	Svezia . . . . .	4.96
Berlino (Marco oro) . . . . .	4.39	Polonia (Sloty) . . . . .	207 —
Vienna (Schillinge) . . . . .	2.605	Danimarca . . . . .	4.94
Praga . . . . .	54.60	Rendita 3,50 % . . . . .	70.60
Romania . . . . .	11.45	Rendita 3,50 % (1902) . . . . .	65 —
Peso argentino {Oro . . . . .	17.89	Rendita 3 % lordo . . . . .	40 —
{Carta . . . . .	7.87	Consolidato 5 % . . . . .	82.20
New York . . . . .	18.412	Littorie 5 % . . . . .	—
Dollaro Canadese . . . . .	18.41	Obbligazioni Venezia . . . . .	—
Oro . . . . .	355.26	3.50 % . . . . .	70.90

## BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi generali a cattedre di Regi istituti medi di istruzione ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

D'ACCORDO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

<p><b>** Concorsi ed esami di abilitazione</b> * Esami di abilitazione</p>	<p><b>CATTEDRE</b> nel Regi Istituti medi a cui danno accesso i concorsi</p>	<p>Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ogni tipo di istituto indicati nella precedente colonna</p>
<p><b>** I. Italiano, storia e geografia.</b></p>	<p>Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.</p>	<p>30</p>
<p><b>** II. Italiano, latino, storia e geografia</b></p>	<p>a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia. c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.</p>	<p>60 40 20</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>120</p>
<p><b>** III. Italiano, latino, greco, storia e geografia.</b></p>	<p>Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.</p>	<p>60</p>
<p><b>** IV. Lettore classiche.</b></p>	<p>Liceo: Lettere greche e latine.</p>	<p>20</p>
<p><b>** V. Lettore italiano e storia.</b></p>	<p>a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia. b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.</p>	<p>8</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>8</p>
<p><b>** Concorsi ed esami di abilitazione</b> * Esami di abilitazione</p>	<p><b>CATTEDRE</b> nei Regi Istituti medi a cui danno accesso i concorsi</p>	<p>Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ogni tipo di istituto indicati nella precedente colonna</p>
<p><b>** VI. Lettere italiane e latine e storia.</b></p>	<p>a) Liceo: Lettere italiane e latine. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.</p>	<p>10 8 5</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>23</p>
<p><b>** VII. Filosofia e storia.</b></p>	<p>a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.</p>	<p>8 4 6</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>18</p>
<p><b>** VIII. Lingua o letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.</b></p>	<p>a) Scuola complementare: Lingua francese. b) Ginnasio: Lingua francese. c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese. d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.</p>	<p>10 2 — 2</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>14</p>

<p>** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione</p>	<p>CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi</p>	<p>** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione</p>	<p>CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi</p>	<p>Numero delle cattedre che sono in essere a concorso per ogni tipo di istituto indicati nella precedente colonna</p>
<p>** VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.</p>	<p>a) Scuola complementare: Lingua inglese. b) Ginnasio: Lingua inglese. c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese. d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.</p>	<p>** VIII. e) Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado.</p>	<p>a) Istituto tecnico (corso inferiore): Serbo-croato. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Serbo-croato. c) Scuola complementare: Serbo-croato.</p>	<p>14 30 — 4</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>48 1</p>
<p>** VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.</p>	<p>a) Scuola complementare: Lingua tedesca. b) Ginnasio: Lingua tedesca. c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca. d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.</p>	<p>** VIII. f) Sloveno negli istituti medi di 1° grado.</p>	<p>a) Scuola complementare: Sloveno. b) Ginnasio: Sloveno. c) Istituto magistrale (corso inferiore): Sloveno.</p>	<p>8 3 2</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>18 1</p>
<p>** VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.</p>	<p>a) Scuola complementare: Lingua spagnuola. b) Ginnasio: Lingua spagnuola.</p>	<p>** IX. a) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.</p>	<p>a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese. b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.</p>	<p>2 —</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>2 8 10</p>

<p>** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione</p>	<p>CATTEDRE nel Regi Istituti medi a cui danno accesso i concorsi</p>	<p>Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ogni tipo di istituto indicato nella precedente colonna</p>
<p>** IX. b) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.</p>	<p>a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca. b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua tedesca.</p>	<p>10 6</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>16</p>
<p>* IX. c) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>* IX. d) Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>* IX. e) Sloveno negli istituti medi di 2° grado.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>* I. Storia dell'arte.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>** X. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.</p>	<p>a) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria. b) Ginnasio isolato: Matematica. c) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.</p>	<p>36 — —</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>36</p>
<p>** XI. Matematica e fisica</p>	<p>a) Liceo: Matematica e fisica. b) Liceo scientifico: Matematica e fisica. c) Istituto tecnico: Matematica e fisica. d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.</p>	<p>12 4 4 6</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>26</p>
<p>** XII. Scienze naturali e chimica.</p>	<p>a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia. d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.</p>	<p>6 — 3 —</p>
<p>TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .</p>		<p>9</p>
<p>* XIII. Chimica.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>** XIV. Computisteria e ragioneria.</p>	<p>Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.</p>	<p>4</p>

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui danno scoppo i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ogniuno dei tipi di lezioni indicati nella precedente colonna
** XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	1 1
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		2
** XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	4
** XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	8 8
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		16
** XVIII. Musica e canto	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	2
** XIX. Maestra giardiniera	—	—

## § 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con \*\* e indicati nei numeri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a), b), c), d), e), f), IX a), b), X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella A annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri VIII g), IX c), d), e), 1, XIII, e XIX (contrassegnati con \*) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella predetta tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella A annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria a) e in titoli che non hanno (categoria b) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria b) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determi-

nati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

## § 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria b) di cui al precedente paragrafo e alla tabella A (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

## § 4.

Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella seconda colonna, categoria a) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella A annessa al presente bando: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria b) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella A annessa al presente bando, e che partecipano ai concorsi col doppio fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio e la nomina in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate nel § 1 del presente bando: tassa di L. 250 (L. 200 per il primo fine; L. 50 per il secondo);

c) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli di cui alla precedente lettera b), che partecipano ai concorsi

col solo fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e per i candidati agli esami di abilitazione contrassegnati con \* nell'elenco di cui al § 1: tassa di L. 200.

#### § 5.

Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di versamento diretto ad un Procuratore del registro.

#### § 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V, VI e VII (limitatamente, quest'ultima, alle cattedre di liceo classico e di liceo scientifico) di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e dell'esame di abilitazione per maestra giardiniera che è riservato alle donne.

#### § 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

#### § 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con \* nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

#### § 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa ad concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla Autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla Autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare nel periodo bellico 1915-18 copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella A (colonne 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di Segreteria universitaria o d'Istituto supe-

riore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) ricevuta del pagamento delle tasse (Mod. 72 A) rilasciata da un Procuratore del Registro;

n) nel caso di concorrente fornito di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c), d), e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Le tasse di cui alla lettera m) saranno rimborsate soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto nei paragrafi 4 e 5.

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta di cui alla lettera m).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenti concorsi.

#### § 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta sola eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 3, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

#### § 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con \* nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato

dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta di cui alla lettera m) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera n) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

#### § 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

#### § 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovare del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovare del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

#### § 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 31 dicembre 1927.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinché il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro

il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

#### § 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella B, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella B, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

#### § 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

#### § 17.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta, per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a), b), c), d), e), f), g), IX a), b), c), d), e), X, XI, XV, XVIII e XIX dell'elenco di cui al § 1;

b) una prova grafica per quello di cui al numero XVII;

c) una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

#### § 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 28 marzo 1927, n. 746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. al n. 131 del 7 giugno 1927, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Pubblica Istruzione, parte I, n. 24 del 14 giugno 1927 ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 599).

#### § 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella B.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'Albo del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella B sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel *Bollettino ufficiale*.

*E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino.*

#### § 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla Autorità Comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'Autorità Comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti.

#### § 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafiche ed orale, con non meno di sei

decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*. Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con \* nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

#### § 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 21, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

#### § 23.

I vincitori o assimilati dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 16 settembre 1928 (entro i limiti delle cattedre che a quella data saranno vacanti) dopo che siano state assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina. In caso di deficienza di cattedre vacanti alla suddetta data, la nomina sarà rinviata agli anni scolastici successivi.

In ogni caso le nuove nomine di insegnanti nelle scuole medie dipendenti dai concorsi banditi col presente decreto non potranno determinare alcuna eccedenza rispetto al numero complessivo degli insegnanti in servizio nelle dette scuole medie nell'anno scolastico 1925-26 (R. D. L. 16 agosto 1926, n. 1387, art. 2, n. 2).

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale della istruzione media (Ufficio concorsi), indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto soprattutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 25.

I vincitori o assimilati i quali siano compresi nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o siano insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare, o che abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento ed aspirino perciò alla destinazione in sede primaria, ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, debbono inviare documenti che attestino il possesso di uno dei suddetti requisiti, entro il termine fissato dal secondo comma del presente paragrafo.

#### § 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

#### § 25.

A tutti i candidati compresi nella graduatoria degli idonei sarà rilasciato dietro loro richiesta, da fare in carta legale da L. 3, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 3.

#### § 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, 12 novembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro per la pubblica istruzione:*  
FEDELE.

*Il Ministro per le finanze:*  
VOLPI.

TABELLA A (Titoli di ammissione e diplomi di abilitazione)

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
I. - Italiano, storia e geografia	<p>a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, e geografia, o di lettere.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p> <p>c) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p>	<p>a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o di italiano e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.</p> <p>c) Laurea in filosofia.</p> <p>d) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.</p> <p>e) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna.</p> <p>f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.</p> <p>g) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1 gennaio 1906.</p>	Diploma d'italiano, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
II - Italiano, latino, storia e geografia	<p>a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p>	<p>a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia o di italiano e storia o di italiano e latino (lettere italiane e latine) e storia.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.</p>	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
III - Italiano, latino, greco, storia e geografia.	c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	c) Laurea in filosofia.  d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna.  e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.  f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
	a) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533.  b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.  b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.  c) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca storia e geografia, in qualunque scuola media.
IV - Lettere classiche.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.  b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.  b) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
V - Lettere italiane e storia.	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.  b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche.  b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie, regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione Categoria b)		
VI - Lettere italiane e latine e storia.	<p>7) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p>	<p>e) Laurea in filosofia.</p> <p>d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.</p> <p>a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano e storia.</p> <p>b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.</p> <p>c) Laurea in filosofia.</p> <p>d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.</p>	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VII - Filosofia e storia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.	<p>a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche.</p> <p>b) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.</p> <p>c) Diploma di filosofia e pedagogia, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero</p> <p>d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.</p>	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
VIII Lingua o letteratura straniera (secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 1° grado	<p>a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.</p> <p>b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.</p> <p>c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a</p>	<p>a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.</p> <p>b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per</p>	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate, si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
	<p>tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.</p> <p>d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.</p>	<p>l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.</p> <p>c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.</p> <p>d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.</p> <p>e) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.</p> <p>f) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1603.</p> <p>g) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.</p> <p>h) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).</p> <p>i) Qualunque titolo di studio, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso (limitatamente ai concorsi ed agli esami di abilitazione di lingue straniere diverse dalla francese, dalla inglese e dalla tedesca).</p> <p>l) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e</p>		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate, si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
IX. - Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 2° grado.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.
	b) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	b) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.		
	c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	c) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera d della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti di magistero femminile.		
	d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
	e) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	e) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
		f) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
		g) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
I. Storia dell'arte.		<p>h) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuari di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109).</p> <p>i) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere della Giunta del Consiglio superiore (limitatamente ai concorsi e agli esami di abilitazione di lingua e letteratura tedesca, slovena e croata).</p>		
		<p>a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'articolo 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925.</p> <p>b) Laurea in filosofia.</p> <p>c) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.</p>	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.
X - Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	<p>a) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p> <p>b) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.</p>	<p>a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica o di scienze e chimica o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1923, n. 2480.</p> <p>b) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).</p> <p>c) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.</p>	Diploma di matematica e scienze.	Matematica e scienze naturali in tutte le scuole medie di primo grado; computisteria nelle scuole complementari.
XI - Matematica e fisica.	<p>a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.</p>	<p>a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p>	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione Categoria b)		
XII - Scienze naturali e chimica.	<p>b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p> <p>Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p>	<p>b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b) della precedente colonna.</p> <p>c) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).</p>	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura)
XIII - Chimica.	—	<p>a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p> <p>b) Laurea in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche.</p> <p>c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle sopresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).</p>	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIV - Computisteria e ragioneria.	<p>a) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p> <p>b) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.</p>	<p>a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.</p> <p>b) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria.</p>	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
XV - Materie giuridiche ed economiche.	<p>a) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.</p> <p>b) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.</p> <p>c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.</p>	<p>c) Laurea in matematica.</p> <p>d) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, numero 591, e 12 marzo 1908, numero 104).</p> <p>e) Diploma di abilitazione di computisteria (per i soli professori di computisteria di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054).</p>	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.
XVI - Agraria.	<p>a) Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.</p> <p>b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.</p>	<p>a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna.</p> <p>b) Laurea in scienze politiche.</p> <p>c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 23 settembre 1911, numero 1109).</p> <p>d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.</p> <p>e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale in economia e diritto.</p>	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria b)		
XVII - Costruzioni e topografia.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b) della precedente colonna. b) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII - Musica e canto.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di composizione o di organo rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX - Maestra giardiniera.	—	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. b) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base al RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

TABELLA B.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 19 del bando).

Numero del concorso secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
I	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	31 marzo 1928
II	come al n. 1	30 marzo 1928
III	come al n. 1	29 marzo 1928
IV	come al n. 1	27 marzo 1928
V	come al n. 1	24 marzo 1928
VI	come al n. 1	21 marzo 1928
VII	Roma	23 marzo 1928
VIII a)	come al n. 1	16 marzo 1928 17 " "
VIII b)	Roma	12 marzo 1928 13 " "
VIII c)	Roma	6 marzo 1928 7 " "

Numero del concorso secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
I	Roma	24 marzo 1928
X	come al n. I	23 marzo 1928
XI	come al n. I	28 marzo 1928
XII	Roma	23 marzo 1928
XIII	Roma	3 marzo 1928
XIV	Roma	5 marzo 1928
XV	Roma	10 marzo 1928
XVI	Roma	2 marzo 1928
XVII	Roma	20 marzo 1928
XVIII	Roma	3 marzo 1928
XIX	Roma-Milano	2 marzo 1928

Numero del concorso secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
VIII d) Traduzione Composizione	Roma	27 febbraio 1928 28 " "
VIII e) Traduzione Composizione	Roma	15 febbraio 1928 16 " "
VIII f) Traduzione Composizione	Roma	10 febbraio 1928 11 " "
VIII g) Traduzione Composizione	Roma	24 febbraio 1928 25 " "
IX a) Traduzione Composizione	Roma	14 marzo 1928 15 " "
IX b) Traduzione Composizione	Roma	8 marzo 1928 9 " "
IX c) Traduzione Composizione	Roma	29 febbraio 1928 1° marzo "
IX d) Traduzione Composizione	Roma	17 febbraio 1928 18 " "
IX e) Traduzione Composizione	Roma	13 febbraio 1928 14 " "

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

## Allegato.

**Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.**

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (vedi art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del Tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918.

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare di sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sé stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino, oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale militare ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio o dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il secondo comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti

combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal primo comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, numero 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonché quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma secondo), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli fatti registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari se trattisi di provvedimenti penali o al Ministero della Guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1<sup>a</sup> truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono iscritti (vedi art. 43 ultimo comma e art. 44, comma primo, lettere a) e b), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera b), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegnazione di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali danno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul *Bollettino* sia indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

*In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.*

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, danno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ri-

compense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel *Bollettino ufficiale*: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

\* \* \*

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.